

STATUTO

**L'APOSTROFO COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSA' VI VIA ROCCOLO 64

Numero REA: VI - 314376

Codice fiscale: 03301200246

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Vicenza autorizzata con provvedimento	
	protocollo n. 11895 del 20 luglio 2000 del Ministero delle	
	Finanze - Dipendenza delle Entrate Ufficio delle Entrate di	
	Bassano del Grappa.	
	Allegato "A" a Rep. n. 13.328 Racc. N. 8.113	
	STATUTO TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata	
	"L'Apostrofo Cooperativa Sociale -	
	società cooperativa"	
	La cooperativa ha sede a Rosà (VI).	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2035 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	

	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende assicurare ai soci che prestano la	
	propria attività lavorativa continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A	
	tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze	
	produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	prevista dalla legge.	
	Inoltre, per realizzare i propri scopi sociali, la	
	Cooperativa potrà coinvolgere le risorse vive della comunità,	
	in special modo le persone che vogliano svolgere attività di	
	volontariato e i fruitori dei servizi, attuando in questo	
	modo l'autogestione responsabile dell'impresa.	

	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico	
	definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente	
	alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai	
	sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	

	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi	
	della legge 381/91, articolo 1 lettera b).	
	Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguo del	
	presente articolo, le aree di intervento interessate, la	
	professionalità dei soci e la struttura organizzativa della	
	Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati	
	tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività	
	comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge	
	381/91.	
	L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre,	
	consente la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate, ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del	
	presente articolo, la Cooperativa, occupando prevalentemente	
	i propri soci, intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse -	
	agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi	
	della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare	
	attenzione, ma in via non esclusiva, verso ai portatori di	
	handicap, ai malati psichiatrici, alle persone	
	tossicodipendenti, carcerate ed ex carcerate e agli immigrati.	
	I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b),	

	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti	
	attività:	
	- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;	
	- laboratorio di meccanica e riparazione utensili, ausili	
	meccanici ecc quali ad esempio: carrozzine, letti	
	ospedalieri, biciclette ecc.;	
	- laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed	
	oggettistica varia;	
	- laboratorio di stampa e connessa elaborazione,	
	impaginazione e composizione grafica;	
	- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e	
	commercializzazione di manufatti in genere, in particolare	
	nel settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti	
	derivati da attività lavorative dei partecipanti	
	all'attività sociale svolta in appositi centri di lavoro,	
	anche di carattere artigianale;	
	- gestione di punti vendita di beni di produzione della	
	Cooperativa e di terzi;	
	- lavori di piccola manutenzione a domicilio e presso	
	privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o	
	privati;	

	- attività di giardinaggio;	
	- servizi di pulizie;	
	- servizi di custodia e sorveglianza;	
	- data entry e gestione informatica di dati svolta per	
	aziende ed enti pubblici;	
	- gestione di attività di somministrazione di alimenti e	
	bevande, di punti di ristoro, di catering, d'aggregazione,	
	d'animazione e socializzazione;	
	- erogazioni di servizi a privati, imprese e non ed in	
	particolare enti pubblici, quali comuni, province, regioni	
	e aziende sanitarie. La Cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie	
	per l'acquisizione e la erogazione dei servizi stessi;	
	- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni	
	ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con	
	svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione	
	del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei	
	prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e	
	loro commercializzazione, allevamenti animali e produzioni	
	vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per	
	agriturismo e vendita;	
	- promozione e gestione di corsi ed attività di formazione	
	intesi a fornire ai partecipanti strumenti idonei al	
	reinserimento sociale e alle qualifiche professionali	
	nonché alla formazione cooperativistica anche con il	

	contributo dell'Unione Europea, di altri enti	
	internazionali o di altri enti pubblici e privati;	
	- servizi di consulenza in materie attinenti agli scopi e	
	all'oggetto sociale;	
	- attività di sensibilizzazione e di animazione delle	
	comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno, di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate;	
	- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza,	
	orientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate;	
	- gestione di corsi, seminari e convegni anche per terzi ed	
	enti pubblici;	
	- servizi di osservazione, assistenza orientamento ai fini	
	dell'inserimento lavorativo anche presso terzi.	
	I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono	
	offerti, prevalentemente tramite i propri soci, alle persone	
	in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, della psichiatria, degli anziani, dei	
	minori, dei tossicodipendenti, dei carcerati e delle persone	
	in stato di disagio sociale ed emarginazione.	
	In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di	

	gestione di:	
	- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali	
	e residenziali, nonché alloggi protetti e case famiglia	
	finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comunità di	
	accoglienza anche per l'affidamento in alternativa al	
	carcere;	
	- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, scuole	
	materne, centri infanzia e ludoteche;	
	- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o	
	sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori,	
	anziani, disabili e in generale per persone in stato di	
	bisogno, anche presso strutture di terzi;	
	- servizi di riabilitazione e socializzazione;	
	- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi	
	complementari;	
	- servizi di sostegno educativo, scolastico e di	
	integrazione socio-culturale effettuati tanto a domicilio	
	presso la famiglia quanto presso la scuola o altre	
	strutture private e pubbliche;	
	- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e	
	connessi ai servizi sociosanitari ed educativi;	
	Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la	
	Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente,	
	per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:	
	- restauro mobili, piccolo assemblaggio, produzione di	

	oggettistica varia e loro commercializzazione;	
	- attività di assemblaggio manuale e meccanico;	
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento,	
	tutoraggio finalizzati all'inserimento lavorativo anche	
	presso terzi;	
	- trasporto di cose e persone anche in via accessoria.	
	La cooperativa può svolgere la sua attività avvalendosi anche	
	dell'opera di terzi non soci e ciò entro i limiti previsti	
	dalla normativa vigente e comunque sempre nel rispetto delle	
	previsioni inderogabili di Legge	
	Inoltre, nei limiti e secondo le modalità previste dalle	
	vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e	
	secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le	
	condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2519 del	
	codice civile.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività ed al	
	volume di lavoro disponibile. Possono essere ammessi come	
	soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Conformemente a questa, il loro numero non potrà superare il	
	50% del numero complessivo di soci;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	

	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione (C.d.A.) ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	

	speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti	
	espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'organo amministrativo della	
	cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422	
	e 2545 bis del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	10 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	

	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento in cooperativa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi e	
	qualitativi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, un mese prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	

	dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere	
	nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute specificando il possesso dei requisiti di cui	
	all'articolo 5;	
	e) l'ammontare del capitale sociale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere né	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	

	della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta	
	nell'articolo 36 e seguenti del presente statuto e di	
	presa visione effettiva del regolamento della camera di	
	conciliazione e arbitrale.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), e), f) e g) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i	
	soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei	
	termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa	

	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio in una delle categorie indicate nel	
	presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione ai sensi di Legge.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	

	disponibile per la Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa;	
	e) che cessi l'utilizzo dei servizi effettuati dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione ai sensi di Legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci. Con riferimento ai soci cooperatori, i	
	requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono, in particolare, i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività	
	lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci prestatori di cui all'articolo 4 della Legge	
	381/91 in inserimento lavorativo: il programma riabilitativo,	
	educativo o formativo definito al momento dell'ammissione;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa.	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a quarantacinque giorni per adeguarsi;	

	c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli	
	amministratori, nel versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i	
	soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) nel caso di socio cooperatore con rapporto di lavoro	
	subordinato, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di	
	riferimento, indicato nel regolamento interno;	
	g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in cooperativa , disertando senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta n. 3 Assemblee consecutive;	
	h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

	Cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e	
	comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi di Legge, nel termine di sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui all'articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei	
	successori.	
	Art. 12 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del	
	socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10 lettera	
	b), d) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il	
	valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c..	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	

	Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di	
	recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei	
	termini fissati dalla legge.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 14 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote. La quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	2. dalla riserva legale formata con la quota degli utili ad	

	essa destinata dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio d'esercizio e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 15 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 16 (Ristorni)	

	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base dei	
	seguenti criteri da soli o combinati tra loro:	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica \ professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	

	ricevute.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 17 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 de c.c. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142	
	del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	n. 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettere d) e	
	e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 18 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dall'organo amministrativo inviato al domicilio	
	dei soci risultante dal Libro Soci, inviata almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. Per quanto non previsto si applica	
	integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 19 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in	
	prima sia in seconda convocazione, quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati al momento della votazione su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 20 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, una	

	persona estranea alla compagine sociale, su invito del	
	Consiglio di Amministrazione, per particolari necessità	
	correlate all'ordine del giorno.	
	Art. 21 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 22 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	

	Art. 23 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da un numero dispari di consiglieri	
	variabile da 3 a 11, e il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina che non può, comunque, essere superiore a 3 anni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Art. 24 (Consiglio di Amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente e un Vice Presidente.	
	Art. 25 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese in	
	adunanza collegiale.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente	

	informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, effettuato	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 26 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c..	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	

	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministrazione)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 28 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 29 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	

	Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di	
	impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 30 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	

	TITOLO VII	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE	
	Art. 31 (Clausola di conciliazione e arbitrale)	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra	
	soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti	
	d'amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati,	
	comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo	
	Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di	
	Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di	
	Conciliazione da questa adottato.	
	In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la	
	controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera	
	di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale con lodo	
	secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore	
	inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) ovvero da tre arbitri	
	per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile, comunque nel rispetto della normativa di	
	legge.	
	L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della	
	Camera di Commercio di Vicenza.	
	La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente	
	articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	

	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente	
	articolo.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori, per	
	l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di	
	legge;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea in forma ordinaria con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 35 (Legge applicabile)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle cooperative	
	a responsabilità limitata.	
	Inoltre, per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali	
	di cui alla legge 381/91.	
	F.TO: LUCIA MARCADELLA	
	ELISABETTA ROSSI NOTAIO (L.S.)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale su	
	supporto cartaceo emesso ai sensi dell'articolo 23 commi 3,4	
	e 5 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese	
	Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bassano del	
	Grappa in data 4 agosto 2009	